

TI_GERICHTE 12.2004.202 vom 12. Oktober 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.202

FR: TI_GERICHTE 12.2004.202 du 12 octobre 2005

IT: TI_GERICHTE 12.2004.202 del 12 ottobre 2005

Regeste

contratto - vizio del consenso - termine annuale per la ratifica

Erwägungen

E. 5

L'appellante chiede una nuova audizione testimoniale, in appello, dei testi _____ e _____ e della signora _____ qualora questa Camera lo ritenesse utile per il proprio convincimento. Il che non è. Con riferimento alla pretesa audizione irrituale, nelle forme dell'interrogatorio formale, della signora _____ va osservato che, all'udienza preliminare, la convenuta si era opposta all'audizione della signora quale testimone, mentre, al momento in cui essa è stata sentita formalmente, non ha mosso alcuna obiezione sia in ordine alle modalità con cui si procedeva, sia in relazione alle domande che vennero formulate. Indipendentemente dal suo fondamento, l'obiezione sollevata per la prima volta in appello si pone in contrasto con i principi che governano la buona fede processuale. Difatti questo principio obbliga la parte che constata un (asserito) vizio di procedura a segnalarlo immediatamente, in un momento in cui sia ancora possibile rimediare, e le vieta di attendere passivamente l'esito della causa, allo scopo di prevalersene – se del caso – successivamente dinnanzi all'autorità di ricorso (Cocchi/ Trezzini , CPC-TI App., ad art. 228 m. 17 e N. 407).

E. 6

L'udienza preliminare è stata limitata al tema di sapere se il vizio del consenso sollevato dall'attore è stato fatto valere tempestivamente. A norma dell'art. 31 CO il contratto viziato da errore o dolo si considera ratificato se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione (cpv. 1). Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti (cpv. 2). Come ha ricordato il Pretore nella sua sentenza, il termine perentorio annuale dell'art. 31 CO (DTF 114 II 141) non conosce sospensioni o interruzioni (Schmidlin , Berner Kommentar, ad art. 31 N. 127 e 134) ed inizia a decorrere dal momento della conoscenza certa dell'errore o del dolo. Fino a quando l'errans nutre dei dubbi, il termine non decorre (DTF 108 II 105; 82 II 426; Schmidlin , op. cit., ad art. 31 N. 128; BSK OR I- Schwenzer , ad art. 31 N. 12; Engel , Traité des obligations en droit suisse, IIa ed. pag. 340). In caso di dolo occorre che la vittima scopra non solo l'errore, ma anche l'inganno che ne costituisce la causa. Se il dolo si è configurato per omissione, la vittima deve aver avuto conoscenza di tutti i fatti essenziali che l'autore gli ha intenzionalmente dissimulato. Sono essenziali tutti quelli per i quali, se ne avesse avuto conoscenza, la vittima non avrebbe perfezionato il contratto (SJ 1988 pag. 487 consid. 2a). L'attore ha comunicato alla convenuta di non ritenersi vincolato dal contratto il 24 settembre 2001. Controverso è sapere quando e come l'attore è venuto a conoscenza dell'errore/dolo.

Compete a chi si avvale del vizio della volontà provare di aver osservato il termine (BSK OR I- Schwenzer , ad art. 31 N. 16), mentre incombe all'altro contraente provare che l'errans ha ratificato il contratto quantomeno per atti concludenti in piena conoscenza del vizio della volontà (DTF 108 II 106; BSK OR I- Schwenzer , ad art. 31 N. 17 e 24; Schmidlin , Berner Kommentar, ad art. 31 N. 121), almeno un anno prima la dichiarazione della risoluzione del contratto (Engel , op. cit. pag. 343 in fine).

E. 6.1

Dapprima occorre esaminare se l'appellante ha ratificato il contratto perfezionato il 4 marzo 1997 per atti concludenti negli anni successivi come implicitamente sostiene il ricorrente, rilevando che l'ing. AO 1, nella sua veste di quadro dirigente e di persona cognita della lettura dei bilanci di un'azienda, conosceva già prima del 24 settembre 2000 (un anno prima della risoluzione del contratto) che l'azienda aveva un valore superiore rispetto a quello che gli era stato prefigurato al momento della conclusione del contratto. Nel caso in esame da nessuna prova acquisita agli atti può essere desunto un comportamento dell'attore dal quale si possa dedurre che egli dovesse considerare valido il controverso contratto (CR CO I- Schmidlin , ad art. 31 N. 39; idem in Berner Kommentar, ad art. 31 N. 119 e seg.). L'appellante non ha recato la prova che l'attore, già prima del 24 settembre 2000, fosse pienamente consapevole e certo del vizio della volontà che ha fatto valere in causa. Questo onere incombeva alla convenuta e non all'attore. Per procedere ad una valutazione seria ed attendibile dell'azienda, la _____ ha fatto capo a specialisti della _____, i quali a loro volta hanno potuto avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società che doveva essere valutata, e hanno fornito loro numerosa e copiosa documentazione, che non è mai stata visionata dall'ing. AO 1. Il fatto che egli potesse aver visto i bilanci societari depositati presso la Camera di commercio, come pure che conoscesse il fatturato della stessa e partecipasse alla formazione dei prezzi dei prodotti (teste _____), ancora non significa che egli avesse una conoscenza certa del valore dell'azienda, né che, come ha precisato il Pretore, che la condanna penale del signor _____ potesse in qualche modo, già nel 1999, dargli modo di scoprire l'asserito dolo. Quantomeno nessun teste, neppure la _____, ha riferito che in seguito a questa condanna l'attore venne a conoscenza del valore delle azioni che aveva acquistato nel 1997. L'appellante ha tentato di insinuare dei dubbi, senza però recare la prova certa, o degli indizi tali da far ritenere che l'attore conoscesse già il vizio della volontà invocato: dei semplici sospetti, come si è detto, non sono sufficienti. I risvolti di questa vicenda giudiziaria non sono stati peraltro approfonditi, né essi hanno formato oggetto di istruttoria. La teste _____ ha però riferito che il signor _____ non fu condannato per falso in bilancio, per cui a quell'epoca (1999) non v'erano elementi di riferimento sicuri per ritenere che le azioni della _____ vendute dall'attore alla convenuta nel 1997 valessero di più di quanto erano state stimate. È altresì innegabile che senza una valutazione del valore effettivo dell'azienda non si poteva neppure determinare con sicurezza il valore delle azioni. Le due cose non sono distinte come ha tentato di spiegare l'appellante nel gravame, ma sono strettamente connesse. Anche il fatto che l'attore partecipò ad un corso di un giorno di lettura e comprensione del bilancio d'esercizio per non specialisti (doc. I e 2), non depone a sfavore dell'attore, perché dal conseguimento dell'attestato di partecipazione non si può desumere che egli, con le nozioni rudimentali che possono essere trasmesse in un giorno, fosse in grado di procedere alla valutazione di una grossa azienda come la _____. Le argomentazioni dell'appellante sono poco convincenti su questo punto, anche perché è lei stessa ad ammettere di essere stata impossibilitata a recare la prova certa della scoperta del

presunto dolo (cfr. appello a pag. 19). Questa prova le incombeva se intendeva dimostrare che il contratto era stato ratificato prima della scadenza del termine dell'art. 31 CO e il Pretore non ha capovolto, al proposito, l'onere probatorio.

E. 6.2

Per il Pretore il termine è iniziato a decorrere nel corso dei mesi di maggio/giugno 2001 quando un dipendente della _____ (signor _____) che collaborava in quel periodo con la _____ che stava eseguendo una valutazione dell'azienda riferì all'attore che la stessa valeva intorno a Lit 100 miliardi, importo poi lievitato sino a Lit 250/3000 miliardi verso la fine dell'anno. La ricorrente lamenta che il Pretore ha fondato il suo giudizio su dei fatti diversi da quelli che erano stati addotti dall'attore nei suoi allegati, modificando così il substrato fattuale e disattendendo il principio attinatorio che obbliga le parti ad allegare tutti i fatti rilevanti ai fini del giudizio ed ad offrire le relative prove (art. 78 CPC). Il tema dell'allegazione dei fatti si situa al crocevia fra il diritto materiale (federale) e il diritto procedurale cantonale. Il diritto della parte gravata dall'onere probatorio di dimostrare l'esattezza delle proprie affermazioni si fonda sull'art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti per il giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente. Trattandosi di pretese fondate sul diritto federale, la questione di sapere se i fatti siano allegati in maniera sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alle modalità e ai termini in cui tale allegazione è avvenuta è regolata dal diritto cantonale (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.1; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 m. 39). Secondo questi orientamenti giurisprudenziali, lo scopo "dell'allegazione sufficiente" è quello di permettere alla controparte di sollevare le eccezioni e le contestazioni rilevanti, nonché di proporre le controprove, ed al Giudice di decidere su di una fattispecie ben determinata. Come ha ricordato il Pretore, il principio dell'allegazione non può essere così rigoroso da impedire l'applicazione del diritto materiale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 78 N. 121). Con la petizione l'attore ha precisato che egli venne a conoscenza del dolo nel corso del mese di maggio/giugno 2001 quando gli fu comunicata l'intenzione di quotare in borsa la _____ (cfr. petizione, pag. 7), mentre con la replica ha aggiunto che il valore dell'azienda di Lit 250 miliardi gli venne riferito da un funzionario della _____ (cfr. replica, pag. 11 e 12). L'oggetto dell'udienza preliminare è stato limitato a questo tema, per cui occorre esaminare se il Pretore ha fondato il suo giudizio su degli elementi fattuali estranei e diversi da quelli indicati nelle comparse scritte. Su questo punto la decisione del Pretore appare ineccepibile. Il signor _____, nell'ambito del suo interrogatorio formale ha confermato che il mandato alla _____ s di valutare l'azienda, fu conferito dalla _____ in vista – fra altre cose – di intraprendere i passi necessari per quotare la società in borsa (lo stesso hanno riferito i testi _____ e _____). È altresì assodato che la _____ ha iniziato il suo compito verso l'inizio del 2001, che tale attività si è protratta sino all'anno successivo (interrogatorio formale _____) e che durante i primi mesi dell'anno gli specialisti della _____ lavoravano presso la _____ in stretta collaborazione con i dipendenti di quest'ultima, che fornivano ai consulenti tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione. Una prima valutazione della _____ e di alcune società del gruppo _____ (perimetro valutativo) fu trasmessa alla signora _____ fra il mese di giugno (secondo il teste _____) e il mese di luglio (secondo la teste _____). Il documento riguardava un ventaglio di valori in base a scenari diversi (testi _____ e _____), che non sono stati precisati nel corso dell'istruttoria. La teste _____ ha però negato di aver comunicato all'ing. AO 1 valori riferiti alla valutazione della _____ e nessun altro

teste interrogato della _____ ha riferito di aver dato una simile notizia all'attore. È su questo punto che vi è divergenza fra quanto l'attore ha sostenuto nei suoi allegati e quanto egli è riuscito a dimostrare in istruttoria attraverso le audizioni dei testi _____ e _____. Il teste _____ ha riferito di aver raccolto la confidenza dall'ing. AO 1 intorno al maggio/giugno 2001 che i funzionari della _____ avevano dato una valutazione dell'azienda nell'ordine di 250/300 miliardi, soggiungendo che in azienda giravano pettegolezzi e voci di corridoio in relazione al valore da parte di funzionari della _____ che lavoravano a stretto contatto con i collaboratori della consulente. Simili confidenze furono raccolte dal commercialista dell'attore, il quale però gli comunicò nel maggio 2001 di aver saputo che la _____ aveva un valore che si aggirava intorno a Lit 200 miliardi, allorché nel 1997 doveva valere solo ca. 10 di miliardi (teste _____). Dal canto suo _____ ha riferito che nel corso del mese di maggio 2001, certo signor _____, consulente esterno e amico del signor _____, poi assunto in azienda per assistere i consulenti della _____ nella valutazione della società, fece trapelare la notizia che da una prima stima la società aveva un valore intorno a Lit 100 miliardi e che questo episodio fece arrabbiare il titolare della _____, il quale riteneva che la sua società valesse di più. _____ per questi fatti fu dapprima esautorato dalle sue funzioni, per poi essere licenziato nel mese di luglio 2001 (teste _____). Il teste ha altresì precisato di aver sentito che una valutazione che si aggirava intorno ai Lit 250/300 miliardi fu comunicata dallo stesso signor _____ verso la fine dell'anno, ma che voci di corridoio la confermavano già nel mese di settembre. Se così stanno le cose, si deve ritenere che l'attore ha fatto fronte al suo obbligo di allegare in maniera sufficiente i fatti determinanti per il giudizio i quali hanno sostanzialmente trovato conferma nell'istruttoria. Il fatto che vi fosse una girandola di cifre discordanti nel mese di maggio/giugno 2001 intorno alla valutazione della società, come pure che queste notizie fossero trapelate non già da un dipendente della _____, ma dal signor _____, che era l'uomo di collegamento principale della _____ con la società di consulenza, o da altre persone in seno all'azienda che osservavano il lavoro della _____ e sentivano le voci di questi esperti, non è così determinante in questa evenienza ai fini dell'applicazione dell'art. 31 CO. Determinante e rilevante – per quanto figura agli atti –, è riconoscere che solo attraverso la valutazione della _____ e delle sue associate l'attore è venuto a conoscenza del fatto che la società poteva avere un valore sensibilmente più alto (di almeno Lit 100 miliardi) rispetto a quello che si era prefigurato nel 1997 (10 miliardi). Benché l'istruttoria non abbia chiarito fino in fondo con quali modalità l'attore apprese la notizia, è comunque certo che solo in quel periodo egli avrebbe potuto venirne a conoscenza. Ciò basta ed è sufficiente (perché il fatto è stato indicato nell'atto introduttivo di causa e nella replica), per ritenere che il termine annuale prescritto dall'art. 31 CO sia stato rispettato. Dagli atti non emergono altri indizi o circostanze dai quali si possa desumere che l'attore, prima dell'intervento della società di consulenza e della sua importante valutazione, potesse conoscere il reale valore delle azioni che aveva venduto.

E. 7

L'appellante scredita l'attendibilità e la credibilità dei testi sentiti, rimproverando al Pretore di non aver considerato che costoro erano amici e soci in affari dell'attore, come pure concorrenti della _____. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualora l'attendibilità di un teste possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l'esistenza di un rapporto diretto di dipendenza, rispettivamente di amicizia, con una delle parti, rispettivamente per l'esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a

favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove. Il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo quando, per tale motivo, la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., ad art. 90 m. 75). Identici principi sono stati sviluppati per deposizioni rese da un concorrente della parte convenuta (Cocchi/Trezzini , CPC-TI App., ad art. 90 m. 77). In concreto non vi sono motivi per dubitare della credibilità dei testi che sono stati sentiti, almeno sui punti essenziali, ovvero: che nel corso del 2001 era in corso una valutazione del valore aziendale della _____ e delle sue consociate e che in azienda circolavano già voci fra i mesi di maggio e luglio 2001 su uno o più valori approssimativi della società che erano di gran lunga superiori a quelli che si era prefigurato l'attore nel 1997. Sapere con quali modalità l'ing. AO 1 venne a sapere di queste valutazioni interessa poco – in questa evenienza -, perché non essendoci stata altra valutazione in precedenza, né essendo stato indicato dalle parti altro momento significativo entro il quale l'attore avrebbe potuto rendersi conto del vizio della volontà, non v'erano elementi significativi che potessero indurre il Pretore, e possano indurre questa Camera, a discostarsi dalle testimonianze rese dai testi _____, _____ e _____ in punto ai fatti che sono stati valutati e ritenuti determinanti per il giudizio.

E. 8

Non può neppure seriamente essere presa in seria considerazione la censura dell'appellante nel senso di essere sfavorita dal fatto che i testi di parte attrice sono stati sentiti personalmente dal Pretore a Lugano, anziché in via rogatoriale come era stato predisposto prima di una modifica dell'ordinanza sulle prove. La convenuta, durante l'escussione dei testi in Pretura ha potuto controinterrogare e verbalizzare le dichiarazioni da loro rese senza alcuna limitazione. Di conseguenza essa non può lamentare la violazione dei suoi diritti procedurali in particolare quello di essere sentita.

E. 9

Ne discende che l'appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la completa soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC). Per i quali motivi richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: 1. L'appello 16 novembre 2004 di AP 1, è respinto. 2. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1'950.- b) spese fr. 50.- totale
fr. 2'000.- già anticipate dall'appellante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.